



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 386 del 19 ottobre 2018.

“Approvazione disegno di legge: < Centrale Unica di Committenza - Uffici del Genio Civile – U.R.E.G.A. - Rischio sismico e snellimento delle procedure >”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19 e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”, come modificato dal D.P.Reg. 3 agosto 2017, n.18;

VISTO il proprio Regolamento interno;

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 37;

VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2015, n. 9 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 55;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;





REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 24;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il disegno di legge: "Centrale Unica di Committenza - Uffici del Genio Civile - U.R.E.G.A. - Rischio sismico e snellimento delle procedure", predisposto dall'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e della mobilità,

DELIBERA

di approvare il disegno di legge: "Centrale Unica di Committenza - Uffici del Genio Civile - U.R.E.G.A. - Rischio sismico e snellimento delle procedure", nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa, è allegato alla presente deliberazione sotto la lettera "A".

Il Segretario

BUONISI



Il Presidente

MUSUMECI

/GV

**ORIGINALE**

# ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico

DELIBERAZIONE N. 386 DEL 19/10/18 ALLEGATO A PAG. 106/12

## DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UFFICI DEL GENIO CIVILE UREGA CODICE DEGLI APPALTI RISCHIO SISMICO E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE

### RELAZIONE

Il presente disegno di legge, costituito di 10 articoli, mira a colmare alcune lacune normative ed a ottimizzare e garantire il regolare funzionamento degli Uffici Regionali, nonché di alcune importanti Commissioni, con particolare riferimento a quelli dell'Urega, razionalizzando, contestualmente, i costi del personale non dirigenziale assegnato a supporto tecnico di quest'ultimi.

Il presente disegno di legge è volto, fondamentalmente, all'istituzione della C.U.C. Regionale (Centrale Unica di Committenza) per gli appalti di lavori, modifica alcuni articoli del codice degli appalti anche per calmierare gli eccessivi ribassi d'asta, rendendo più trasparente la modalità per l'individuazione dell'offerta anomala, nonché a snellire le procedure burocratiche per la realizzazione di progetti ricadenti nelle zone sismiche.

**L'art.1 - Centrale Unica di Committenza** - L'art. 37 del Decreto Legislativo n. 50/2016, come modificato dal Decreto Legislativo n.56/2017, rubricato "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze", obbliga tutte le stazioni appaltanti, relativamente agli appalti di lavori di importo superiore a 150.000 euro e di forniture e servizi di importo superiore a 40.000, a essere qualificate ai sensi del successivo art. 38. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la cui bozza di decreto è stata emanata, in attesa dei pareri di rito, saranno definiti i requisiti tecnico-organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.

Nel momento in cui entrerà a regime il sistema di qualificazione, previsto dal citato articolo 38, solo gli enti iscritti all'Albo delle stazioni appaltanti qualificate potranno appaltare lavori, servizi e forniture al di sopra di determinati importi.

Tuttavia, la norma ha previsto l'iscrizione di diritto in tale elenco di tutti i soggetti aggregatori regionali, uno per ogni regione.

Mentre la quasi totalità delle regioni – sia a Statuto ordinario che a Statuto speciale – hanno iscritto, quali soggetti aggregatori, le loro Stazioni Uniche Appaltanti o le loro Centrali uniche di committenza, aventi tutte la competenza per gli appalti di lavori, servizi e forniture, la Regione Siciliana ha iscritto la Centrale Unica di Committenza, istituita dall'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, in seno all'Assessorato Regionale dell'Economia, la quale, però, ha competenza relativamente agli appalti di beni e servizi, ma non di lavori, avendo tale disposizione fatte salve le competenze del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e delle sue strutture intermedie (UREGA) in materia di Lavori Pubblici.



IL SEGRETARIO

Essendo consentita l'iscrizione nell'elenco di un solo soggetto aggregatore per regione, il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità non è stato inserito e pertanto la Regione Siciliana non ha, ad oggi, un organismo qualificato per gli appalti di Lavori Pubblici.

La modifica dell'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, prevista nella norma oggetto della presente relazione, si rende pertanto necessaria per rimediare a tale grave lacuna, consistente nel mancato inserimento di diritto all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di una struttura qualificata per gli appalti di lavori pubblici, nella fattispecie il Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Infatti, ove non si provvedesse in tal senso, si verificherebbe la paradossale situazione che solo la Regione Siciliana, pur avendo competenza esclusiva ai sensi dell'art.14 lett. g) dello Statuto, in materia di lavori pubblici e disponendo nella sua articolazione territoriale delle prime strutture istituite in Italia al fine di aggregare gli appalti pubblici di lavori (le sezioni territoriali UREGA), non sarebbe qualificata, di diritto, in tale settore, con l'aberrazione di doversi rivolgere ad altre centrali di committenza qualificate (private) per affidare i lavori di pertinenza degli uffici regionali.

Competenze svolte da ben tredici anni dal Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità, attraverso le sue strutture intermedie (UREGA), strutture specialistiche del ramo.

La norma, pertanto, prevede la riscrittura dell'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n.9, istitutivo della Centrale di committenza regionale e configura un organismo competente ad appaltare oltre alle forniture di beni e servizi, già previste nella originaria disposizione, anche quelle relative ai lavori.

È prevista una articolazione di tale organismo che rispetta le competenze acquisite sia dalla attuale C.U.C. regionale, sia dal Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità. Pertanto, il nuovo soggetto, denominato "*Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*", è articolato e istituito nell'ambito degli Assessorati regionali dell'Economia (per gli appalti di forniture e servizi) e delle Infrastrutture e della Mobilità (per gli appalti di lavori), nel rispetto della competenza esclusiva della Regione Siciliana in materia di "Ordinamento degli Uffici e degli enti regionali", ai sensi dell'art.14, lett. p) dello Statuto.

Al Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità, attraverso i suoi Uffici, viene attribuito il compito, oltre che di aggiudicare gli appalti di lavori di tutti gli uffici regionali, per gli importi per i quali non sia consentito l'affidamento diretto (attualmente €150.000,00), anche di fungere da soggetto aggregatore per tutti gli enti previsti dalla Legge Regionale n.12/2011 (comuni, organismi a prevalente partecipazione regionale ecc.) per le opere per le quali il codice dei contratti prevede il criterio dell'O.E.P.V. (attualmente i lavori di importo superiore ad € 2.000.000,00).

Viene altresì attribuito a tale organismo la funzione di attività di committenza ausiliaria, prevista dall'art. 39 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Viene prevista, infine, una disposizione di diritto transitorio, che permette al Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di espletare le attività di competenza, fino all'entrata a regime del nuovo sistema di qualificazione.

Il nuovo organismo risulterà pertanto già automaticamente inserito nell'elenco dei soggetti aggregatori regionali, con il nome di "*Centrale unica di committenza regionale*" come da Delibera n.31 del 17 gennaio 2018 dell'A.N.A.C..

Si rappresenta, infine, che il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha proposto, per quanto di competenza, con nota n. 21575 del 3 maggio 2018, per predisporre con immediatezza gli interventi di mitigazione o riduzione del rischio e ripristino della situazione di normalità del territorio vulnerato, nonché acquisire servizi e forniture utili alla gestione delle emergenze, un quadro normativo di riferimento più chiaro, proponendo una formulazione di modifica del comma 3° dell'articolo 55 della legge regionale 7 luglio 2015, n. 9.

Le modifiche proposte non comportano alcun onere finanziario aggiuntivo.

**L'art. 2 - Composizione delle Commissioni di gara** - Prevede che possono far parte delle commissioni di gara, previa verifica del proprio curriculum professionale, anche i dirigenti dell'Amministrazione regionale responsabili di strutture di base o incaricati con contratto di consulenza. Tale modifiche normative si rendono necessarie al fine di garantire l'apporto di ulteriori



IL SEGRETARIO

e diversificate professionalità in seno alle commissioni giudicatrici, nonché per favorire il loro più dinamico e trasparente funzionamento, allargando, da un lato, la platea dei possibili componenti, ed esonerando, dall'altro, i dirigenti regionali maggiormente oberati di lavoro.

**L'art. 3 - Modifiche all'art.9 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12** – Le modifiche di cui al presente articolo si rendono opportune al fine di garantire i tempi del rinnovo dei componenti delle sezioni territoriali degli Uffici Regionali per l'espletamento delle gare d'appalto.

**L'art.4 - Riduzione dei costi dell'Ufficio di cui all'art.9 della L.R. 12 Luglio 2011, n.12-**  
E' finalizzato a razionalizzare i costi dei dipendenti regionali dell'ufficio di segreteria tecnico amministrativo di cui all'art.9 della legge regionale n.12/2011 (UREGA), non appartenenti all'area della dirigenza.

La riduzione di cui trattasi incide esclusivamente sul budget assegnato a titolo di trattamento economico del salario accessorio da erogare in favore del personale in forza al predetto Ufficio.

#### ART.5

##### Art.95 (Criteri aggiudicazione dell'appalto)

Il presente articolo elimina la possibilità di utilizzare la modalità di gara dell'O.E.P.V. per gli appalti di lavori pari o inferiori alla soglia comunitaria, che, pertanto, dovranno essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo.

#### ART.6

**Modifica all'art. 97 (Offerte anormalmente basse) comma 2 lett. a), b), c), d), e) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.**

La modifica poggia sul fatto che, da un'analisi delle gare esperite nella regione siciliana, si è notato che l'applicazione della recente normativa ha comportato un crescente lievitare dei ribassi d'asta da parte delle ditte concorrenti che, ad oggi, si attestano ad oltre il 40%.

Ne consegue che le opere, nella maggioranza dei casi, non risultano essere realizzate a regola d'arte; che tanti lavori non vengono portati a termine; che le imprese aggiudicatrici generano contenziosi con gli enti committenti; che agli operai non viene garantito il rispetto delle norme sulla sicurezza, e, in non pochi casi, nemmeno il regolare pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Per tutto quanto sopra, si ritiene necessario apportare la modifiche all'art.97, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016 di cui trattasi, al fine di rideterminare il metodo di calcolo della soglia di anomalia per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, che consente l'applicazione del criterio del prezzo più basso, così da evitare ribassi eccessivamente alti e il verificarsi dei problemi già descritti.

La nuova formulazione dell'art. 97 non prevede, innanzitutto, alcun sorteggio e quindi anche un eventuale rischio di manipolazione di quest'ultimo.

Il nuovo sistema offre, inoltre, un ampio margine d'imprevedibilità, volto ad evitare ogni possibile turbativa d'asta.

**L'art.7 - Diritti fissi a garanzia del regolare funzionamento degli Uffici del D.R.T.-** Parte dalla considerazione che, con l'articolo 37 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, per le attività di istituto che gli Uffici del Genio Civile espletano in favore dei privati, sono stati istituiti, con oneri a carico di questi ultimi, diritti fissi da corrispondere al momento della richiesta di autorizzazione, ai sensi dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (oggi articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2011, n. 380).

Con sentenza n. 232 del 26 settembre 2017, la Corte Costituzionale, nel merito della questione di legittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), si è

IL SEGRETARIO



conclusivamente pronunciata, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 3, della succitata legge regionale.

Ciò ha comportato l'abrogazione di fatto delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, finalizzate a snellire le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Quanto sopra determina, oggi, un ingente incremento di impegno lavorativo da parte degli Uffici provinciali del Genio Civile dell'isola, nonché degli altri uffici del Dipartimento Regionale Tecnico, i quali offrono non poco supporto a quest'ultimi. Pertanto, preso atto della carenza di risorse finanziarie per la gestione ordinaria dei medesimi, si rende necessario prevedere che la quota parte del 30% dei succitati oneri, a carico dei privati, venga destinata al funzionamento dei predetti Uffici.

**L'art.8 -Prevenzione del rischio sismico e snellimento delle procedure-** Prende spunto dalla sentenza n. 232 del 26 settembre 2017 della Corte Costituzionale, nel merito della questione di legittimità costituzionale di svariate disposizioni della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 (Recepimento del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), con la quale si è dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, commi 1 e 3, della succitata legge regionale.

Ciò ha comportato l'abrogazione di fatto delle disposizioni di cui all'art. 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, finalizzate a snellire le procedure previste dagli articoli 17 e 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Quanto sopra determina oggi un ingente incremento di impegno lavorativo da parte degli Uffici provinciali del Genio Civile dell'isola, in relazione al quale si rende opportuno introdurre, mediante apposita regolamentazione, criteri e modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, in linea con i principi di snellimento dei procedimenti amministrativi, anche al fine del rilancio dello sviluppo economico del territorio regionale.

**L'art.9 - Recepimento dinamico dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Modifica all'art.16 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 –**

Risulta essere necessario per la modifica della legge regionale 10 agosto 2016, n.16 (Recepimento del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), in relazione alla dichiarazione di illegittimità dell'articolo 16, commi 1 e 3 della medesima legge, operata con sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 26 settembre 2017.

L'articolo 94 del D.P.R. n. 380/2001, rubricato "autorizzazione per l'inizio dei lavori", come recepito con modifiche dall'articolo 16 e ricompreso nel Titolo II della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, ha previsto al comma 1° che: *"Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, il richiedente può applicare le procedure previste dall'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n.7".*

Altresì, al comma 3, ha previsto che: *"Per lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio Civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d'opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale. Il progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del decreto ministeriale del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il comune del certificato di agibilità.*


La disposizione di cui al comma 1 trovava motivazione nella procedura amministrativa dei procedimenti di competenza per la denuncia dei lavori adottata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n.7 "prevenzione rischio sismico" e dell'articolo 20 della norma statale di cui alla legge n. 741/81 "ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche".




IL SEGRETARIO

ART.10. Riguarda l'entrata in vigore delle norme contenute nel presente disegno di legge, se approvate, che coincideranno con la pubblicazione delle stesse sulla G.U.R.S..

Il Dirigente Generale del D.R.T.



IL SEGRETARIO





Unione Europea REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale Tecnico

**DISEGNO DI LEGGE IN MATERIA DI  
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
UFFICI DEL GENIO CIVILE  
UREGA  
RISCHIO SISMICO E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE**

**ART. 1**

**Centrale Unica di Committenza**

Il comma 1° dell'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è sostituito come segue:

“1. Al fine di razionalizzare e ridurre la spesa pubblica regionale, nell'ambito della Regione Siciliana è istituita la “Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici di lavori, di servizi e di forniture”, soggetto aggregatore regionale ai sensi dell'articolo 9 del decreto – legge 25 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.”

Dopo il comma 1° dell'art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 è introdotto il comma 1bis:

“1 bis. La “Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici di lavori, di servizi e di forniture” si avvale delle strutture dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità – Dipartimento Regionale Tecnico per l'acquisizione di lavori e dell'Assessorato dell'Economia – Dipartimento del Bilancio e del Tesoro per l'acquisizione di beni e servizi.”

“2 bis. Per l'attuazione del presente articolo, si provvede con decreto interassessoriale dell'Assessore Regionale per l'Economia e dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture, alla Mobilità ed ai Trasporti”.

Il comma 3° dell'articolo 55 della legge regionale 7 luglio 2015, n. 9, è così sostituito:

“3. In deroga a quanto previsto dai commi 1° e 2°, nonché degli articoli 8 e 9 della legge regionale del 12 luglio 2011, n. 12, al fine di affrontare e superare le criticità derivanti dal verificarsi di eventi che devono essere fronteggiati con immediatezza, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana è la sede istituzionale dell'Ufficio gare delle attività relative all'attuazione di interventi e all'acquisizione di beni e di servizi correlati a tutti i profili di competenza istituzionalmente attribuiti al Dipartimento medesimo, anche attraverso l'impiego di piattaforma telematica.”

Al comma 5°, le parole “Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi” sono sostituite con le parole “Centrale unica di committenza regionale dei contratti pubblici di lavori, di servizi e di forniture”.



IL SEGRETARIO



## ART.2

### Composizione delle Commissioni di gara dell'UREGA

All'art. 9 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, come sostituito dall'art.1, comma 3°, della legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 22, lett. a), le parole "e i Dirigenti tecnici in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA, nonché, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti tecnici in servizio presso gli uffici del Genio civile e presso i servizi territoriali del Dipartimento regionale della protezione civile ed i dirigenti tecnici dell'Amministrazione regionale che ne facciano richiesta;" sono sostituite dalle seguenti: "sono iscritti ,altresi, previa verifica del curriculum professionale, i dirigenti dell'Amministrazione regionale responsabili di strutture di base o incaricati con contratto di consulenza".

Al comma 27, le parole "ed ai dirigenti in servizio presso le sezioni territoriali dell'UREGA" sono soppresse.

## ART.3

### Modifiche all'art.9 della legge regionale 12 luglio 2011, n.12

All'art.9, comma 17, della legge regionale 12 luglio 2011, n.12, le parole "ulteriori due anni" sono sostituite con le parole "fino a due anni" e le parole "almeno sei mesi prima" sono sostituite con "almeno tre mesi prima".

## ART.4

### Riduzione costi dell'Ufficio di cui all'art.9 della L.R. 12 Luglio 2011, n.12

2. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti regionali non appartenenti all'area della dirigenza, il budget assegnato a titolo di trattamento economico accessorio da corrispondere al personale del comparto non dirigenziale dell'Amministrazione regionale assegnato all'Ufficio di segreteria tecnico-amministrativa di cui all'art.9 della legge regionale n.12/2011 è ridotto del 30%.

## ART.5

### Art. 95. (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)

1. I criteri di aggiudicazione non conferiscono alla stazione appaltante un potere di scelta illimitata dell'offerta. Essi garantiscono la possibilità di una concorrenza effettiva e sono accompagnati da specifiche che consentono l'efficace verifica delle informazioni fornite dagli offerenti al fine di valutare il grado di soddisfacimento dei criteri di aggiudicazione delle offerte. Le stazioni appaltanti verificano l'accuratezza delle informazioni e delle prove fornite dagli offerenti.

2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96.

Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

b) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.

4 bis - Deve essere utilizzato il criterio del minor prezzo, fermo restando quando previsto dall'art.36, comma 2, lettera d), per i lavori di importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'art. 97, comma 2 bis.

5. Le stazioni appaltanti che dispongono l'aggiudicazione ai sensi del comma 4 ne danno adeguata motivazione e indicano nel bando di gara il criterio applicato per selezionare la migliore offerta.

6. I documenti di gara stabiliscono i criteri di aggiudicazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto. Nell'ambito di tali criteri possono rientrare:

a) la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001, caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e relative condizioni;

b) il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;

c) il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera, bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;

d) la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni;

e) l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;

f) il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;

g) le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di consegna o di esecuzione.

7. L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.



8. I documenti di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo elencano i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti, ove necessario, sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.

9. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 8 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

10-bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.

11. I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale.

12. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà è indicata espressamente nel bando di gara o nella lettera di invito.

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.

14. Per quanto concerne i criteri di aggiudicazione, nei casi di adozione del miglior rapporto qualità prezzo, si applicano altresì le seguenti disposizioni:

a) le stazioni appaltanti possono autorizzare o esigere la presentazione di varianti da parte degli offerenti. Esse indicano nel bando di gara ovvero, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse se autorizzano o richiedono le varianti; in mancanza di questa indicazione, le varianti non sono autorizzate. Le varianti sono comunque collegate all'oggetto dell'appalto;

b) le stazioni appaltanti che autorizzano o richiedono le varianti menzionano nei documenti di gara i requisiti minimi che le varianti devono rispettare, nonché le modalità specifiche per la loro presentazione, in particolare se le varianti possono essere presentate solo ove sia stata presentata anche un'offerta, che è diversa da una variante. Esse garantiscono anche che i criteri di aggiudicazione scelti possano essere applicati alle varianti che rispettano tali requisiti minimi e alle offerte conformi che non sono varianti;

solo le varianti che rispondono ai requisiti minimi prescritti dalle amministrazioni aggiudicatrici

sono prese in considerazione;

d) nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture o di servizi, le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano autorizzato o richiesto varianti non possono escludere una variante per il solo fatto che, se accolta, configurerebbe, rispettivamente, o un appalto di servizi anziché un appalto pubblico di forniture o un appalto di forniture anziché un appalto pubblico di servizi.

14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma 3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l'offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo a base d'asta.

15. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

#### ART.6

L'articolo 97 (Offerte anormalmente basse) del d.lgs.n.50/2016

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Per gli appalti di servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,8; 1; 1,2; 1,4;

2 bis. Per gli appalti di lavori d'importo pari od inferiori alla soglia comunitaria, la soglia di aggiudicazione è individuata dalla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con accantonamento del solo 10 %, indipendentemente dalla presenza di più offerte aventi identico ribasso a cavallo del taglio delle ali, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso. Tenuto conto che, se la seconda cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio della ali è dispari, la media viene incrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali. Qualora la seconda cifra

IL SEGRETARIO



dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali è pari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari alla prima cifra dopo la virgola della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi dopo il taglio delle ali.

La gara viene aggiudicata all'offerta che eguaglia o che più si avvicina per difetto a tale soglia.

Nel caso in cui la media decrementata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa alla gara, la gara è aggiudicata a quest'ultima. Qualora la prima cifra è uguale a zero, la media resta invariata.

Le offerte espresse in cifra percentuale di ribasso sono ammesse fino a tre cifre decimali, le medie troncate alla quarta cifra decimale. Nel caso di più offerte uguale si procede immediatamente al sorteggio.

3. Quando il criterio di aggiudicazione e' quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa la congruita' delle offerte e' valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalita' dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 2 o se ha accertato, con le modalita' di cui al primo periodo, che l'offerta e' anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 9 i rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale e' inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 14.

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso puo' valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta e' anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato puo' escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non e' in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

8. Per servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione e' quello del prezzo piu' basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante puo' prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facolta' di esclusione automatica non e' esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e' inferiore a dieci.

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5»



IL SEGRETARIO

#### ART.7

Diritti fissi a garanzia del regolare funzionamento degli Uffici del Dipartimento regionale tecnico

L'art. 37 della legge 3 dicembre 2003, n. 20, comma 2°, è così sostituito:

“Con successivo decreto emanato dall'Assessore Regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, di concerto con l'Assessore Regionale all'Economia, sono determinate le modalità di versamento degli importi di cui al comma 1°, in entrata del Bilancio della Regione Siciliana, che saranno destinati, in misura del 30%, per garantire il regolare funzionamento degli Uffici del Dipartimento Regionale Tecnico.

#### ART.8

Prevenzione del rischio sismico e snellimento delle procedure

All'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, dopo il comma 11°, sono apportate le seguenti modifiche:

“12. I criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, per la denuncia dell'inizio lavori, per l'autorizzazione da parte degli Uffici Tecnici Regionali, nonché per l'adeguamento delle costruzioni esistenti alle classificazioni sismiche e per l'espletamento dei controlli sono disciplinati, con regolamento, adottato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità ed in conformità alla normativa statale vigente in materia di prevenzione del rischio sismico e alle disposizioni di cui al Capo IV, Sezione II del D.P.R. n.380/2001, nel testo recepito con la legge regionale n.16/2016 e dall'art.20 della legge n.741/1981.”

#### ART.9

Recepimento dinamico dell'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 – Modifica all'art.16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16


1.All'articolo 1, comma 1°, della L.R. 10 agosto 2016, n.16, il riferimento all'art.94 del DPR. 6 giugno 2001, n.380 e s.m.i è inserito fra gli articoli recepiti dinamicamente. E' abrogato il riferimento al suddetto articolo 94 dall'elenco degli articoli riportati nella rubrica del Titolo II della stessa legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

2.L'art.16 della legge regionale 10 agosto 2016, n.16, è abrogato.

#### ART.10

1.La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione.

2.E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.



IL SEGRETARIO

Il Presidente  
MUSUMECI